

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA
Ex D.P.R. n. 139/2010

INTERVENTI ASSOGGETTATI	<p>Interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento (Art. 1, c. 1)</p>
ISTANZA	<p>Corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale:</p> <ul style="list-style-type: none">– sono indicate le fonti normative o provvedimenti della disciplina paesaggistica;– è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;– è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici;– sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. <p>Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.</p> <p>Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Art. 2, c. 1)</p>
MODALITA' DI TRASMISSIONE	<p>La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6</p>

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Ex D.P.R. n. 139/2010

	<p>agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito (Art. 2, c. 3)</p>
<p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO</p> <p>I. L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta (Art. 3, c. 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di <u>15 giorni</u> dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento (Art. 4, c. 1) • verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. <ul style="list-style-type: none"> a) In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Ex D.P.R. n. 139/2010

<p>II. VALUTAZIONE PAESAGGISTICA da ente competente</p>	<p>comunicazione al richiedente (Art. 4, c. 2) = PROCEDIMENTO CONCLUSO</p> <p>b) In caso di conformità urbanistica ed edilizia, valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. (Art. 4, c. 3) Acquisisce il parere della Commissione Paesaggio (Art. 4, c. 12 e Art. 81 L.R. Lombardia 12/2005) = PROCEDIMENTO PROSEGUE PER VALUTAZIONE PAESAGGISTICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Negativa: l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento.<ol style="list-style-type: none">a) Rigetto osservazioni: rigetto motivato della domanda entro i successivi <u>10 giorni</u>. (Art. 4, c. 4); L'interessato, entro <u>20 giorni</u> dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al Soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro 10 giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente (Art. 4, c. 5)
--	--

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Ex D.P.R. n. 139/2010

<p>III. IL SOPRINTENDENTE</p> <p>a) Se ha ricevuto istanza del richiedente a cui sono state rigettate le osservazioni (ex Art. 4, c. 5) entro i successivi <u>30 giorni</u></p> <p>b) Se ha ricevuto la motivata proposta di accoglimento dall'amministrazione competente (ex Art. 4, c. 6) entro il termine di <u>25 giorni</u> dalla ricezione</p>	<p>b) Accoglimento osservazioni: riprende iter di valutazione paesaggistica positiva</p> <ul style="list-style-type: none">• Positiva: l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla Soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa (Art. 4, c. 6)• verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo (Art. 4, c. 5)• esprime il suo parere vincolante:<ul style="list-style-type: none">a) se favorevole, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (Art. 4, c. 6)b) se negativo, adotta provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato (Art. 4, c. 8)• esprime il suo parere obbligatorio ma non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella
---	--

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Ex D.P.R. n. 139/2010

<p>IV. L'ENTE COMPETENTE</p> <p>a) se Soprintendente <u>non si pronuncia nel termine</u> di 25 giorni (ex Art. 4, c. 6)</p> <p>b) se Soprintendente si è pronunciato con parere vincolante favorevole (ex Art. 4, c. 6) nei 5 giorni successivi alla ricezione del parere stesso</p>	<p>dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice (Art. 4, c. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice (Art. 4, c. 6) • adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza (Art. 4, c. 7)
<p style="text-align: center;">TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusion con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda (Art. 3, c. 1) • L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2 (Art. 3, c. 2) • Decorsi inutilmente i termini dell'art. 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento (Art. 4, c. = SILENZIO INADEMPIMENTO)
<p style="text-align: center;">AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</p>	<p>è immediatamente efficace ed è valida cinque anni. (Art. 4, c. 11)</p>

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDURA SEMPLIFICATA
Ex D.P.R. n. 139/2010